

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

57° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CARUSO Antonino

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

<i>(2951) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare</i>		<i>(1880-B) CALVI. – Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>
<i>(Discussione e approvazione)</i>		<i>(Seguito della discussione e rinvio)</i>
* PRESIDENTE	<i>Pag. 3, 4, 5</i>	* PRESIDENTE <i>Pag. 5, 10, 13 e passim</i>
BUCCIERO (AN)	5	BOBBIO Luigi (AN), <i>relatore</i>
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	4	10, 14
* FASSONE (DS-U)	4	* CALVI (DS-U)
* MARITATI (DS-U), <i>relatore</i>	3	8
SODANO Calogero (UDC)	5	* CENTARO (FI)
ZANCAN (Verdi-U)	4	10
ZICCONI (FI)	4	* FASSONE (DS-U)
		5, 9, 13 e <i>passim</i>
		VALENTINO, <i>sottosegretario di Stato alla giustizia</i>
		11
		ZANCAN (Verdi-U)
		7, 10, 12
		ZICCONI (FI)
		14
		ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)
		16

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2951) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2951.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che – visto il generale consenso riscontrato su di esso – ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, accolto dal Presidente del Senato.

Ha quindi facoltà di parlare il relatore, senatore Maritati.

MARITATI, relatore. Presidente, come ho già rilevato nella relazione svolta nella seduta notturna del 18 maggio scorso, si tratta di un disegno di legge condivisibile, attesa la necessità della modifica proposta in relazione alle conseguenze assolutamente negative che si avrebbero nell'ipotesi in cui trovassero applicazione l'articolo 57 della legge n. 479 del 1999 e il comma 2-ter dell'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario. L'applicazione di tali norme comporterebbe, infatti, un massiccio – se non quasi totale – depotenziamento degli uffici dei giudici impegnati nell'udienza preliminare e nelle indagini preliminari, che dovrebbero lasciare le proprie sedi dopo una permanenza massima di sei anni.

Ricordo che le citate disposizioni della legge n. 479 nacquero dal timore che i giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare potessero essere condizionati e appiattiti dalla forte professionalità e dai poteri riconosciuti dal nuovo codice penale al magistrato della pubblica accusa, timore poi rivelatosi infondato. Peraltro, tutti conveniamo sul fatto che al trasferimento simultaneo di un numero considerevole di giudici esperti e capaci seguirebbe l'immissione di un numero rilevante di magistrati giovanissimi, che potrebbe proprio produrre l'effetto che s'intendeva neutralizzare con la citata legge n. 479. Al posto degli attuali giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, ormai sperimentati, che hanno acquisito una notevole esperienza e godono di una professionalità quantomeno pari a quella dei pubblici ministeri, vi sarebbero magistrati molto giovani, privi della dovuta pratica e quindi, al di là delle loro personali intenzioni, più facilmente soggetti ai condizionamenti del rappresentante della pubblica accusa.

Il disegno di legge in esame cerca di risolvere uno dei problemi che interessano gli uffici giudiziari, apportando miglioramenti dal punto di vista del buon funzionamento del sistema degli avvicendamenti di tutti i giudici in servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame, che incontra la condivisione del Presidente e di tutti i componenti la Commissione. In proposito faccio presente che la modifica proposta si pone in positiva controtendenza rispetto ad alcuni principi ispiratori della riforma dell'ordinamento giudiziario che è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Come il collega Zancan, preannuncio anch'io il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo sul disegno di legge in esame, che corrisponde a requisiti di funzionalità e buon senso non sempre presenti nei provvedimenti che assumiamo. Spesso, infatti, le previsioni sulle quali si fondano alcuni disegni di legge non si verificano, anzi si corre il rischio di produrre effetti contrari qualora il nuovo dettato normativo non sia ben inquadrato nel funzionamento concreto della realtà giudiziaria.

Come ricordava prima il relatore Maritati, anch'io richiamo l'importanza del rapporto di subordinazione e sudditanza psicologica dei giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare rispetto ai pubblici ministeri. Si è riscontrato che il termine previsto per la concessione della sospensione della pena invece di creare una sorta di garanzia rischia di introdurre nel tempo una più facile sudditanza. Il provvedimento in esame pone rimedio a questo problema, che è reale e concreto, adottando soluzioni che danno maggiore stabilità perché ispirate al buon andamento e alla funzionalità degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare e non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, propongo di procedere alle dichiarazioni di voto finali.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra per le considerazioni svolte dal relatore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Richiamandomi a quanto già esposto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Verdi.

ZICCONI (*FI*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

BUCCIERO (AN). Anch'io dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

SODANO Calogero (UDC). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo UDC.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1880-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri il relatore, senatore Bobbio ha già svolto la sua relazione e che ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il mio intervento, per economia, comprende anche l'illustrazione dell'unico emendamento che ho presentato.

Il testo licenziato dalla Camera comprende due modifiche, entrambe, secondo me, positive. La prima riporta a cinque gli anni della durata del cosiddetto periodo di prova dopo la sospensione condizionale. La seconda riguarda l'introduzione della cosiddetta pena composita: si prevede la sospensione condizionale soltanto per una parte della pena, cioè per la pena detentiva.

Quanto alla prima modifica, mi limito qui a richiamare gli argomenti esposti nella precedente lettura del provvedimento. Non sottaccio che essa produce l'inconveniente lamentato dal senatore Centaro, cioè la disarmonia di termini tra riabilitazione e sospensione condizionale, ma su questo aspetto mi soffermerò successivamente.

La seconda modifica produce invece l'incertezza segnalata ieri dal relatore, cioè l'applicabilità o meno alle pene accessorie di questa nuova ipotesi di sospensione condizionale della pena. La nuova ipotesi di sospensione della pena detentiva si inserisce nel sistema complessivamente delineato dal codice penale in tema di sospensione della pena, per cui tutte le norme del medesimo codice che fanno riferimento all'ipotesi della sospensione della pena – ivi incluso il disposto dell'articolo 166 relativo all'estensione della sospensione alle pene accessorie – dovranno ritenersi applicabili anche alla nuova ipotesi la cui introduzione viene proposta dall'altro ramo del Parlamento.

In contrario è stato però osservato che esiste quantomeno una disposizione difforme, cioè l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede espressamente che quella specifica forma di sospensione condizionale non si estenda alle pene accessorie e ad altri ulteriori effetti. E' quindi legittimo domandarsi se l'articolo 90 rappresenti una deroga ad un principio generale sancito dal codice. In questo caso si dovrebbe applicare il noto brocardo *ubi lex voluit dixit*: quando il legislatore ritiene che una qualsivoglia sospensione condizionale non deve estendersi alle pene accessorie lo statuisce chiaramente. Dunque, nel momento in cui ci accingiamo a licenziare un testo che non contiene una tale statuizione, è evidente che quella specifica forma di sospensione condizionale si estende alle pene accessorie.

Come sempre avviene in queste situazioni, si potrebbe però argomentare al contrario: l'articolo 90 potrebbe essere considerato un altro principio generale, in base al quale una sospensione condizionale incompleta non opera nei confronti delle pene accessorie, ma si limita (proprio perché espressamente circoscritta ad un solo oggetto) ad avere ad oggetto la sola pena detentiva. Personalmente ritengo che l'articolo 90 non possa rappresentare un principio di carattere generale, non tanto per il rilievo formale che si tratta di una legge speciale, quanto per il fatto sostanziale che si tratta di una sospensione condizionale applicata dal tribunale di sorveglianza e quindi non attiene alla categoria dei benefici, ma alla categoria del trattamento penitenziario. Pertanto questa norma si limita ad avere ad oggetto semplicemente la pena detentiva, che sostituisce con il programma terapeutico presso una comunità di riabilitazione. A mio parere non sussiste la possibilità di concepire l'articolo 90 come un altro principio generale.

Ad ogni buon conto, e proprio per risolvere ogni incertezza, qualora il dubbio fosse ritenuto persistente dalla Commissione, abbiamo ritenuto opportuno presentare l'emendamento 2.0.1 che dovrebbe eliminare ogni dubbio. Con questo emendamento si stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli precedenti relative alla sospensione condizionale della pena

si applicano altresì nei casi in cui l'articolo 163 prevede la sospensione della sola pena detentiva, ad eccezione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 167 limitatamente all'esecuzione della sola pena pecuniaria.

Ritornando sull'altra modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo al nostro esame, bisogna riconoscere che i cinque anni del periodo di prova individuano un'arcata temporale superiore a quella richiesta per poter adire l'istituto della riabilitazione: in effetti l'antinomia esiste e non può essere negata. La soluzione formale, dato il vincolo di immutabilità relativo all'articolo 3 –sul quale la Camera non è intervenuta – potrebbe essere il ripristino puro e semplice dei tre anni, di cui parlava il testo licenziato dal Senato. Mi sembrerebbe però una soluzione di collisione troppo frontale con il testo della Camera, che rischierebbe di riprodurre un braccio di ferro e un'inutile navetta tra i due rami del Parlamento. A mio avviso, da un punto di vista meramente tattico, sarebbe preferibile non modificare il testo trasmessoci dalla Camera. Una diversa soluzione praticabile, previo concerto con l'altro ramo del Parlamento, potrebbe essere quella che già questa Commissione sperimentò con l'atto Senato n. 1803 rispetto all'atto Senato n. 568-B in tema di liberazione anticipata. Si tratterebbe cioè di presentare un nuovo disegno di legge di contenuto identico a quello in discussione con in più la necessaria modifica di coordinamento relativa al citato articolo 179; tale disegno di legge potrebbe essere rapidamente approvato in Senato e quindi trasmesso alla Camera dei deputati che provvederebbe ad approvarlo in via definitiva. Questa mi pare l'unica soluzione procedurale possibile, in difetto della quale caldeggio l'approvazione del testo approvato da parte della Camera.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il mio cuore e la mia razionalità restano con il testo approvato dal Senato: ribadisco che la soluzione adottata dalla Camera prospetta due gravi inconvenienti. Intanto si favorisce, rispetto alla riabilitazione, chi non ha avuto la sospensione condizionale. Determinate persone, ad esempio per motivi di lavoro o per potersi iscrivere agli albi, potrebbero preferire l'opzione di un'esecuzione senza sospensione per non allungare troppo i termini della riabilitazione.

Inoltre con questa sospensione parziale, limitata alla pena detentiva e non alla pena della multa convertita in detenzione, si determina un tipico meccanismo farraginoso e inconcludente inventato da chi non ha mai messo piede in un tribunale. Quali ne saranno le conseguenze? La pena detentiva si sospenderà, ma non si sospenderà la pena pecuniaria, che è stata conteggiata solo per verificare se si superano i due anni con riferimento ai meccanismi di conversione. Ma noi sappiamo che in carcere non si va per la conversione della multa e che, qualora non si eseguisse la multa, si applicherebbe il meccanismo dell'esecuzione e poi, in caso di mancato successo, si applicherebbero le misure alternative alla mancata esecuzione, quindi la previsione di obblighi, sia pure di natura personale.

Quindi rischiamo di creare confusione perché si potrebbe pensare che se non si deve scontare il carcere non si devono scontare nemmeno le altre

sanzioni, per dei risultati pratici limitati. Credo che questo meccanismo non sia assolutamente commendevole ed io voterò contro.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, colgo quest'occasione per fare una dichiarazione che varrà anche per il prosieguo della nostra discussione.

Ho letto con attenzione il dibattito che si è svolto alla Camera. Si ha l'impressione che gli interventi, peraltro effettuati da deputati preparati dal punto di vista giuridico, siano stati tutti orientati da una cultura politico-sociologica. Si è parlato del problema temporale, affermando che un periodo di cinque anni sarebbe sufficiente per valutare se il soggetto merita la riabilitazione, quindi l'estinzione del reato, mentre invece un periodo di tre anni potrebbe creare pericoli per la sicurezza. Vorrei riportare la nostra attenzione allo spirito del provvedimento e alle ragioni per le quali ho ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge, di cui sono primo firmatario, che speravo fosse applicato nei termini da me indicati; purtroppo così non è stato. Cerchiamo anzitutto di capire perché la Camera dei deputati ha ragionato in termini non processuali ma, come dicevo, sociologici o politici. Ancorché si tratti di interventi culturalmente legittimi, mi corre l'obbligo di rilevare che si sta parlando di elementi che attengono alla struttura del nostro sistema processuale.

L'articolo 164 del codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se ha avuto riguardo alle circostanze indicate dall'articolo 133 del codice penale e che il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La prima considerazione è che il giudice – che ha conosciuto il processo e che conosce l'imputato –, nell'irrogare la pena e nel determinare la condanna, per concedere la sospensione condizionale della pena deve valutare se il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il giudice, quindi, ritiene che quel soggetto, pur colpevole, si asterrà dal commettere in prosieguo altri reati e che merita per ciò la sospensione condizionale della pena. Peraltro, l'articolo 164 del codice penale prevede altresì che la sospensione condizionale non può essere concessa, tra l'altro, quando il soggetto ha riportato precedenti condanne a pene detentive e allorché alla pena inflitta debba essere aggiunta misura di sicurezza personale.

Come già accennato, si fa riferimento poi all'articolo 133 del codice penale, che prevede che, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, bisogna tener conto della natura, dei mezzi, della specie, dell'oggetto, del tempo, del luogo, di ogni modalità dell'azione, della gravità del danno, del pericolo che ha generato alla persona offesa dal reato, dell'intensità del dolo e del grado della colpa: tutti elementi che determinano l'irrogazione di una pena che dovrà poi essere contenuta nell'ambito dei due anni. Vi è, dunque, una prima valutazione nell'irrogare la pena e poi, allorché si concede la sospensione condizionale della pena, la valutazione positiva che il soggetto al quale è stata inflitta una pena inferiore ai due anni si asterrà dal commettere successivamente altri reati.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice penale i processi si svolgevano in un arco temporale più breve. Oggi, i processi per gli imputati non detenuti, che sono coloro che beneficiano normalmente della sospensione condizionale, durano da quattro a sei anni. Di conseguenza il termine previsto di 5 anni appare eccessivo e non giustificato da alcuna esigenza di prevenzione speciale.

Lo spirito del disegno di legge di mia iniziativa traeva origine dal fatto che il giudice - nella convinzione che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati - valuta che meriti una pena inferiore ai due anni, per le ragioni previste dall'articolo 133 del codice penale, e la concessione della sospensione condizionale della pena ex articolo 164 del codice penale. A fronte di ciò mi è sembrato francamente eccessivo che un soggetto dovesse aspettare dieci anni per lo svolgimento del processo e poi gli altri cinque anni di cui al comma 1 dell'articolo 163 del codice penale. Ho, quindi, ritenuto assolutamente ragionevole proporre la riduzione da cinque a tre anni del termine in discussione perché, a seguito della sospensione, la pena non sarà eseguita e dalla riabilitazione conseguiranno, come ha rilevato il collega Zancan, effetti non modesti e irrilevanti ai fini del lavoro e dell'impegno sociale del soggetto.

Reputo perciò sorprendenti alcune considerazioni emerse nel dibattito alla Camera dei deputati in merito ai possibili rischi connessi alla riduzione del termine da cinque a tre anni, che invece è, a mio giudizio, congruo e non rappresenta una sorta di incitamento e tanto meno un motivo di preoccupazione per la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, non mi riconosco nel modo più assoluto nel testo stravolto dalla Camera dei deputati. Ovviamente, atteso il largo consenso emerso, anche fra autorevoli colleghi della mia stessa parte politica, sul provvedimento in esame, spogliandomi dalle vesti di Capogruppo ed esprimendomi soltanto in qualità di proponente, dichiaro sin da ora che mi asterrò dal partecipare a qualsiasi votazione che avrà luogo nel corso della discussione del disegno di legge, per le ragioni che ho testé illustrato. La proposta da me presentata aveva una sua validità positiva, mentre reputo opinabili tutte le modifiche introdotte sia in Senato che dall'altro ramo del Parlamento.

FASSONE (*DS-U*). Vorrei aggiungere pochissime parole per illustrare soprattutto l'ultima parte dell'emendamento 2.0.1 che, come ho già rilevato, rimuove il dubbio che quando il codice parla di sospensione condizionale della pena possa limitarsi alla sospensione condizionale, che ha ad oggetto l'intera quantità degli addendi che costituiscono la pena stessa. Ciò significa che le disposizioni valgono anche quando si parla di sospensione della sola pena detentiva.

L'ultima parte, cioè l'eccezione prevista dall'articolo 167 del codice penale, si limita a chiarire che il disposto non vale per il comma 2 del medesimo. In altri termini, poiché l'articolo 167 del codice penale sancisce che, se nei termini stabiliti il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, il reato è estinto e non ha

luogo l'esecuzione delle pene, ciò vale semplicemente per la pena detentiva perché quella pecuniaria, invece, deve essere stata eseguita.

PRESIDENTE. Devo esprimere la mia solidarietà al senatore Calvi, il quale giustamente si duole di essere il primo firmatario di un provvedimento che è stato svuotato del massimo dei contenuti inizialmente previsti. In effetti questa si potrà definire «legge Bonito», dal nome del deputato che ha proposto l'emendamento che ha stravolto l'impianto, peraltro approvato con una sostanziale unanimità (380 voti a favore, 20 astenuti e nessuno contrario).

Ricordo al senatore Centaro che il problema dell'apparente discrasia dei tempi tra la riabilitazione e la sospensione rientra nella fisiologia del sistema e ancor più vi rientra posto che abbiamo modificato in questa sede – senza interventi ulteriori nel passaggio alla Camera – l'articolo 180 del codice penale, che regola i casi in cui la riabilitazione è revocata per effetto della commissione di un reato successivamente alla pronuncia della stessa, con l'estensione del tempo fino a sette anni.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti.

CENTARO (*FI*). L'emendamento 1.1 tende a eliminare l'incongruenza che si è realizzata attraverso la soppressione della riduzione del termine da cinque a tre anni, approvata dal Senato, per la concessione della sospensione condizionale della pena. Non avendo la Camera dei deputati modificato l'articolo 179 del codice penale, concernente la riabilitazione, si determina una discrasia. L'emendamento 1.1, ripristinando il testo originariamente licenziato dal Senato, consente di ovviare a tale discrasia e, prevedendo la possibilità di una sospensione di parte della pena complessiva, può essere valutato favorevolmente.

Anche l'emendamento 1.2 ripristina il testo precedentemente approvato dal Senato, facendo venir meno l'ipotesi innovativa di una sospensione condizionale limitata soltanto alla pena detentiva, ove quest'ultima, sommata alla pena pecuniaria, superasse il lasso di tempo dei due anni.

Nella sostanza, caldeggio l'approvazione dell'emendamento 1.1, ancorché entrambe le proposte emendative da me presentate tendano ad eliminare la discrasia creatasi con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.1 presentato dal senatore Centaro.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, nell'esprimere il mio parere devo partire da una presa d'atto di tipo politico: il testo che ci perviene oggi dalla Camera è frutto di una sostanziale unanime condivisione da parte di tutti i deputati, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Non possiamo quindi non tenerne conto, pur alla luce di alcune os-

servazioni di tipo tecnico legate a profili di reale problematicità, soprattutto per la modifica relativa al ripristino del termine dei cinque anni in luogo dei tre anni introdotti dal Senato.

Le considerazioni di tipo tecnico in parte si ricollegano a quelle del Presidente, legate alla considerazione che anche in presenza di un provvedimento di riabilitazione vi è sempre la possibilità, alle condizioni di cui all'articolo 180 del codice penale, di procedere alla revoca della riabilitazione, con tutti gli effetti che ne conseguono. Vorrei aggiungere anche che un'altra considerazione: una volta intervenuta, seppure nel termine dei tre anni e salva revoca, la riabilitazione ha l'effetto di estinguere di pena. Tale estinzione, a mio avviso, comporta che il reintrodotta termine di sospensione della pena per cinque anni venga di fatto, nel caso di intervenute riabilitazioni a tre anni, ad essere reso inoperante nei due anni residui, a meno che non intervenga la revoca della riabilitazione. Se a questo aggiungiamo che la sospensione della pena, decorsi i cinque anni, porta all'estinzione del reato e non già della pena, credo che malgrado le innegabili discrasie di tipo formale nell'ambito complessivo delle norme interessate dal provvedimento, vi sia la possibilità di votare e mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati, le cui modifiche sono state votate pressoché all'unanimità.

Quindi, visto che non ritengo vi possano essere ragioni ostantive, di tipo pratico-applicative, al mantenimento del testo, invito il senatore Centaro a ritirare i propri emendamenti, pena un parere contrario. Per le ragioni che ho espresso un attimo fa, il parere è contrario anche sull'emendamento del senatore Fassone.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo ha seguito l'*iter* di questo disegno di legge, sia al Senato che alla Camera, e ha colto, in entrambi i rami del Parlamento, nonostante gli impianti siano stati modificati, una apprezzabile convergenza. Tutti i Gruppi politici hanno ritenuto, all'esito di una discussione analitica e rigorosa, che il disegno di legge, prescindendo dalla sua origine politica, si potesse valutare in maniera positiva. Chi ha assunto le proprie determinazioni con maggiore sintonia è stata però la Camera, perché la discussione è stata ampia e analitica e nella fase iniziale, quando la proposta che veniva dall'onorevole Bonito andò a collidere con l'impianto originario del disegno di legge, le perplessità, pur esistenti, furono superate sulla base di valutazioni che poi hanno trovato tutti concordi.

Invito la Commissione a valutare la straordinaria evenienza. In tema di giustizia nel corso di questi anni noi abbiamo assunto atteggiamenti spesso conflittuali, a volte laceranti; spesso i conflitti sono usciti anche al di fuori delle Aule parlamentari, per diventare oggetto di proteste di larghe fasce della pubblica opinione. Siamo passati da posizioni di apprezzamento nei confronti delle iniziative che la maggioranza proponeva ai gironi di chi invece apprezzava le soluzioni ipotizzate dall'opposizione. Tutto questo ha creato una fibrillazione che certamente non ha giovato alla serenità di conduzione dei nostri lavori nel corso di questi tre anni.

Il Governo non può nascondersi dietro un dito; dobbiamo riconoscere tutto questo. Sono valutazioni che afferiscono a dati di tutta evidenza, che vanno sottolineati anche se la vicenda legislativa alla nostra attenzione, al di là del prestigio del suo firmatario, non è clamorosa, ma logica, opportuna nelle impostazioni originarie, certamente apprezzabile anche nella formulazione ulteriore che la Camera ci propone.

Sottopongo però alla Commissione un dato politico, un dato rilevantissimo: si comincia a dialogare sui temi della giustizia. Il tavolo da *ping pong* che ha determinato gli accordi e le sintonie tra le grandi aree del mondo potrebbe essere questo disegno di legge, che pur non intende stravolgere gli assetti tradizionali della vicenda giuridica italiana. È un importante spunto che può consentire l'avvio di interessanti discussioni. I temi sul tappeto sono diversi. Non vorrei che questo clima di collaborazione si dovesse interrompere per un atteggiamento di eccessivo rigore intellettuale rispetto ad un impianto legislativo, che l'altro ramo del Parlamento ha rivisitato con grandissima maggioranza. rassegno queste mie considerazioni alla Commissione, confidando che si trovi la soluzione affinché non si perda quest'atmosfera.

Il Governo, attesi la provenienza degli emendamenti e l'atteggiamento che si è costituito oggi in Commissione, è imbarazzato nell'esprimere un parere a favore o contro. Pertanto, dovrà rimettersi fatalmente alle valutazioni della Commissione. Prima di far questo, insiste però nelle considerazioni che ha avuto l'onore di rassegnare poc'anzi, invitando la Commissione a non disperdere questo clima di solidarietà e di sintonia che potrebbe essere il prodromo per un cammino che porterebbe – mi auguro – alla realizzazione di obiettivi auspicati e reclamati dalla pubblica opinione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei fare una precisazione sull'emendamento 1.1, presentato dal senatore Centaro e da me sottoscritto. In cortese risposta al Sottosegretario, mi corre l'obbligo di rilevare che il Senato non ha approvato il testo originariamente presentato dal senatore Calvi grazie alla sua dialettica oratoria, ma per l'ampia convergenza politica riscontrata sullo stesso.

Ciò premesso, mi preme molto che la mia risposta sia ben verbalizzata perché il valore degli intervenienti dell'una e dell'altra parte politica alla Camera m'impone di dare una motivazione tecnicamente ineccepibile sul voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Centaro.

I processi hanno due velocità: una è quella per gli imputati detenuti, l'altra per gli imputati non detenuti. Poiché la sospensione condizionale dovrebbe essere sistematicamente concessa solo agli imputati non detenuti, la riduzione del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 163 del codice penale da cinque a tre anni era ed è una scelta assolutamente opportuna e condivisibile. Peraltro, tale scelta teneva conto dei tempi lunghissimi del sistema processuale. Sono estremo fautore della serietà della *probatio* insita all'interno della sospensione condizionale. Se la *probatio* avvenisse il giorno dopo il fatto non avrei alcuna difficoltà a ristabilire

il termine di cinque anni attualmente previsto dalla legge. Se però si assicurano tendenzialmente tempi processuali rapidi per gli imputati detenuti, la durata dei processi per gli imputati a piede libero è straordinariamente lunga. In proposito, ricordo che gli imputati a piede libero sono quelli normalmente interessati dal beneficio della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, atteso il vigente quadro normativo, la loro possibilità di riabilitazione si colloca troppo tempo dopo la commissione del reato. Un esempio per tutti: il ragazzo che ha commesso un reato di lieve entità quando portava ancora i calzoncini corti, vedrà intercorrere, fra il momento della commissione del reato e quello della riabilitazione, un arco di tempo che va da dieci a quindici anni, pagando da adulto – ormai trentacinquenne con moglie, figli, lavoro – le conseguenze dell'errore giovanile. Non dimentichiamo però che, nella maggior parte dei casi, si tratta di persona assolutamente diversa dal giovane a suo tempo responsabile del fatto. La realtà m'impone di rilevare quest'aspetto.

Mi rendo conto della gravità della mia affermazione circa la mancata attinenza alla realtà dei pareri espressi da illustrissimi colleghi della Camera, ma conosco i retroscena e so che la proposta del senatore Calvi, fatta propria all'unanimità dal Senato, rispondeva all'esigenza pratica di non tenere troppo sospesa la vita delle persone imputate in processi la cui durata è estremamente lunga. Invito tutti a verificare le statistiche sui tempi processuali e a considerare che, grazie al meccanismo previsto, per un lungo periodo di tempo rimane in sospenso la vita di persone che hanno commesso uno sbaglio in gioventù.

Voterò pertanto a favore dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Centaro, al quale ho aggiunto la mia firma.

PRESIDENTE. La condivisione sul progetto presentato dal senatore Calvi non è nelle parole ma nelle cose. Come lei stesso ha ricordato, questa Commissione ha votato all'unanimità quella proposta proprio perché da tutti condivisa.

In realtà, la discrasia sistematica richiamata dal senatore Centaro è un elemento di limitata anomalia, che è integrabile nel sistema mediante l'ordinario procedimento interpretativo. L'approvazione degli emendamenti presentati dal senatore Centaro in concreto significa vanificare del tutto la possibilità di approvazione definitiva del provvedimento alla Camera dei deputati, dove un emendamento presentato proprio su questo punto da un autorevole rappresentante del Gruppo dei Democratici di Sinistra è stato approvato con una maggioranza ampia (378 voti) a favore, quindi, del testo attualmente in esame. Questo è l'oggetto oggi in discussione in questa Commissione; per il resto, si tratta di argomenti che sono tutti di grande levatura e cultura giuridica, ma che si scontrano purtroppo con la realtà che ho testé indicato.

FASSONE (*DS-U*). Preso atto delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 2.0.1 che ho presentato essenzialmente ed esclusivamente perché sia il relatore sia, se ben ricordo, il Presidente affacciarono un dubbio tutt'altro che ingiustificato e invitarono la Commissione ad esprimersi con riflessione al riguardo. Le riflessioni furono discordi, taluni affermando immediatamente che la nuova sospensione condizionale si estendeva alle pene accessorie, tal altri negandolo.

Vista questa divergenza di opinioni ho presentato l'emendamento in esame che produce una sorta di interpretazione autentica (ovviamente se condivisa, posto che il relatore ha espresso parere contrario).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Sì, ma lo ho motivato.

FASSONE (*DS-U*). Certo. Sembra, quindi, di poter affermare che la Commissione converge nell'interpretazione che ho affacciato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Prendo atto della dichiarazione di ritiro dell'emendamento del senatore Fassone, scusandomi (forse è stata una mia mancanza di attenzione) per non aver proposto io stesso il ritiro prima di esprimere parere contrario. Condivido, infatti, tutto quello che il collega ha sinora rilevato.

FASSONE (*DS-U*). Non me ne dolgo affatto. Questo significa che le argomentazioni che ho affacciato paiono essere tali da risolvere il dubbio e far ritenere superfluo l'emendamento.

ZICCONI (*FI*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.1. Se si trattasse soltanto di una questione tecnica, di principio e di astratto convincimento potrei far rilevare a verbale che si tratta di un palese errore, di un disguido e non esiterei ad approvare senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, presentando in tempi rapidi un nuovo provvedimento, correttivo della disciplina concernente la riabilitazione. Non è vero però che i due istituti siano fortemente separati, anzi dal punto di vista logico sono fortemente connessi tra loro.

Non è necessario aspettare il decorso di quel termine temporale per capire se permane o meno una situazione soggettiva di pericolosità e di non meritevolezza di un beneficio già disposto in modo definitivo, pensando viceversa a una revoca successiva per porre rimedio a questo tipo di errore. In verità, sono convinto che il termine di tre anni sia giusto proprio per le indiscutibili argomentazioni emerse nel corso della discussione e che si sia piuttosto in presenza di un problema politico. A mio giudizio, infatti, il termine di cinque anni attualmente previsto dall'articolo 163 del codice penale è eccessivo e sconta una vera e propria incongruenza sul piano criminologico, in quanto decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento della commissione del reato. È assurdo che il termine decorra dal passaggio in giudicato della sentenza, perché dal punto di vista criminologico, ciò vuol dire avere sancito una situazione

in conflitto irrisolvibile con l'attuale realtà del processo. I processi sono tutti lunghi (quindi è comprensibile l'aspirazione del senatore Calvi a ridurre il termine da cinque a tre anni) e comunque diversi tra loro per durata. Alcuni sono lunghissimi e altri sono lunghi, senza che ci sia proporzione tra durata e gravità, anzi a volte è esattamente l'opposto. C'è confusione dal punto di vista criminologico, per questo la riduzione a tre anni era una correzione opportuna.

Capisco perfettamente la valutazione politica: il provvedimento è stato approvato dalla Camera quasi all'unanimità. Ma questo significa che dobbiamo rinunciare ad esprimere il nostro punto di vista perché un ramo del Parlamento la pensa in maniera diversa da noi? Posso anche essere favorevole, come ho dimostrato votando a favore, al monocameralismo (in futuro forse avremo una sola Camera per alcune leggi), ma oggi siamo in regime di bicameralismo e considerato il tempo molto breve che occorre per l'approvazione definitiva della legge, perché rinunciare a far presente alla Camera quello che pensiamo? In fondo non si tratta di conflitto insolubile.

Per queste ragioni, pur rendendomi conto della problematicità della situazione, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2951

d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Bucciero, Zancan, Alberti Casellati, Callegaro, Fassone Dalla Chiesa, Tirelli, Del Pennino, Ruvolo, Donati, Centaro e Calvi

Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare

Articoli

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

1. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

2. All'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la sostituzione dei giudici che svolgono alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare il termine di dieci anni previsto dall'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, decorre dalla medesima data di entrata in vigore».

3. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma del predetto ordinamento giudiziario.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B
d'iniziativa del senatore CALVI

Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

Articolo 1

1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;

c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno».

EMENDAMENTI

1.1

CENTARO

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«aa) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.2

CENTARO

Sostituire al comma 1 le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

Articolo 2

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;

b) al secondo comma, le parole: «, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163».

EMENDAMENTO

2.0.1

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 168-bis. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti relative alla sospensione condizionale della pena si applicano altresì nei casi in cui l'articolo 163 prevede la sospensione della pena detentiva, ad eccezione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 167 limitatamente all'esecuzione della sola pena pecuniaria«».

Articolo 3

Art. 3.

1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
- b) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;
- c) al terzo comma, la parola: «, parimenti,» è soppressa;
- d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo».

Articolo 4

Art. 4.

1. All'articolo 180 del codice penale le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Articolo 5

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

Articolo 6

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
